



Divisione I
Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale

BANDO STRAORDINARIO
ERASMUS+ MOBILITÀ PER *TRAINEESHIP*
ANNO ACCADEMICO 2025/2026
CONVENZIONE N. 2024-1-IT02-KA131-HED-000196723

Programma Erasmus+ KA131 – *Student Mobility for Traineeship*
per l’assegnazione di n° 62 contributi di mobilità
della durata di 3 mesi

Scadenza per la compilazione online della candidatura:
ore 12:00 del 31marzo 2026

Università degli Studi della Tuscia
Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale
Via S. Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo
erasmustraineeship@unitus.it

Link utili di riferimento:

- Candidatura:
<https://studenti.unitus.it/InternationalMobilityCall?programmaMobilita=87035ee2-cc33-4dbc-8330-b20f6895ce82&mparent=a810c9e6-57a0-4a45-afb9-1303649d6182&msection=GridMenu>
- Costo della vita nei diversi paesi di destinazione:
<https://www.numbeo.com/cost-of-living/>
- Condizioni di lavoro:
https://eures.ec.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions_en
- Elenco siti per entrare in contatto con le aziende. Alcuni siti potrebbero contenere servizi a pagamento. È responsabilità dello studente valutare la congruità del servizio offerto:
 - [TEuroBrussels](#), the European Affairs Jobsite
 - [EURES](#), il portale europeo della mobilità professionale
 - [EURODESK](#), informazione e orientamento sui programmi dell'UE
 - [GARAGEERASMUS](#)
 - [GLOBAL PLACEMENT](#), Internship Network
 - [Praxis Network](#)
 - [Reconfirm Trainee Portal](#)
 - <https://www.stage4eu.it/>
 - [Euro Brussel](#), European Affairs Job Search
 - [Agence Nationale pour l'Emploi](#)
 - [Germany forum jobline](#)
 - [Careers in Poland](#)
 - [Placement in Portugal](#)
 - [Tecno Empleo](#) (Spain)
 - [Placement Slovakia](#)
 - [Swedish public employment Service](#)

INDICE

PREMESSA – IL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027

Art. 1 Informazioni generali

1.1 Finalità

1.2 Destinatari

1.3 Requisiti di ammissione e motivi di decadenza della borsa di studio

Art. 2 Periodo e durata del tirocinio

Art. 3 Paesi di destinazione

Art. 4 Sedi ospitanti

4.1 Eleggibilità delle sedi ospitanti

4.2 Mobilità in più di un Paese

Art. 5 Contributi economici

5.1 Studenti/esse con minori opportunità

5.2 Trattamento fiscale del contributo Erasmus+

5.3 Integrazione per studenti/esse diversamente abili e/o con esigenze speciali

5.4 Contributo integrativo con Fondi MUR

5.5 Contributo integrativo dell'Università degli Studi della Tuscia

Art. 6 Erogazione della borsa

Art. 7 Competenze linguistiche

Art. 8 *Online Linguistic Support* (OLS)

Art. 9 Presentazione della domanda di candidatura

Art. 10 Criteri di valutazione e graduatorie

Art. 11 Procedure e documentazione

Art. 12 Prima della partenza

Art. 13 Durante la mobilità

Art. 14 Al rientro dalla mobilità

Art. 15 Restituzione dei contributi

Art. 16 Certificazione e riconoscimento

Art. 17 Rinuncia al contributo

Art. 18 Scorrimento della graduatoria

Art. 19 Assicurazione Responsabilità civile terzi e infortuni

Art. 20 Assicurazione sanitaria

Art. 21 Ingresso nel Paese ospitante

Art. 22 Helpdesk e contatti

Art. 23 Giornata di orientamento

Art. 24 Controlli

Art. 25 Trattamento dati personali

Art. 26 Responsabile del procedimento

Art. 27 Disposizioni finali

Art. 28 Norma di rinvio

PREMESSA – IL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027

Le mobilità per *Traineeship* 2025/2026 sono disciplinate dalla normativa inerente al nuovo settennio del programma Erasmus+ (2021/2027).

ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Finalità

Erasmus+ for *Traineeship* è il Programma dell'Unione Europea nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027 che sostiene la mobilità internazionale degli studenti e delle studentesse, con l'intento di migliorare il livello di competenze trasversali e professionali, con particolare attenzione alla loro rilevanza per il mercato del lavoro e il loro contributo alla creazione di una società coesa (il "Programma").

I contributi del Programma Erasmus+ for *Traineeship* sono assegnati per lo svolgimento delle seguenti attività presso un'istituzione ospitante estera:

- tirocini curriculari
- tirocini extracurriculari

L'obiettivo formativo atteso dai tirocini offerti dal presente Bando, che costituisce criterio preferenziale nella valutazione della candidatura, è lo sviluppo di capacità professionali e di competenze trasversali utili ad arricchire sensibilmente i profili curriculari, e in grado di aumentare le prospettive d'impiego anche autonomo dei partecipanti.

1.2 Destinatari

Sono ammessi/e a partecipare al presente bando per l'assegnazione di **n. 62 contributi di mobilità Erasmus+ for *Traineeship*, della durata di 3 mesi**, gli/le studenti/esse, di qualsiasi indirizzo di studio, che, al momento della presentazione della domanda, risultino regolarmente iscritti/e per l'a.a. 2025/2026 all'Università degli Studi della Tuscia:

- dal 1° anno in poi se iscritti/e a un corso di Laurea Triennale o a un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, e comunque non oltre il 2° anno fuori corso rispetto agli anni previsti dalla durata legale per il conseguimento delle suddette lauree;
- dal 1° anno in poi se iscritti/e a un corso di Laurea Magistrale e comunque iscritti/e non oltre il 2° anno fuori corso rispetto agli anni previsti dalla durata legale per il conseguimento della suddetta laurea;
- gli studenti all'ultimo anno delle Lauree Triennali, Magistrali e Magistrali a ciclo unico possono presentare domanda di partecipazione al bando esclusivamente prima del conseguimento del titolo di studio. Tali studenti possono decidere di svolgere il tirocinio prima del conseguimento del titolo o entro dodici mesi dal conseguimento del titolo, purché abbiano presentato la loro candidatura al bando con lo status di studente;
- dal 1° anno in poi, ai corsi di Scuole di Specializzazione o di Dottorato di Ricerca, previa autorizzazione del/della coordinatore/trice o direttore/trice del corso/scuola inviata all'indirizzo e-mail erasmustraineeship@unitus.it. I/le dottorandi/e beneficiari/e di borsa di dottorato potranno

utilizzare la maggiorazione prevista per il soggiorno all'estero, che si sommerà al finanziamento Erasmus+ della Commissione Europea. Ai sensi della normativa vigente in materia di divieto di doppio finanziamento e delle disposizioni in tema di compatibilità con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le borse di dottorato finanziate con fondi di natura comunitaria non consentono la percezione contemporanea di più finanziamenti per la stessa tipologia di azioni;

- siano cittadini/e di uno Stato membro dell'Unione Europea, di un altro Paese partecipante al Programma o di Paesi Terzi, e temporaneamente residenti in Italia;
- soddisfino tutti i vincoli relativi ai crediti e alla media dei voti riportati nell'Allegato 1 del presente bando, "Criteri di valutazione".

1.3 Requisiti di ammissione e motivi di decadenza della borsa di studio

- Avere una conoscenza equivalente al livello minimo B1 della/e lingua/e del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata dall'ente ospitante come lingua veicolare, come previsto dall'art. 7;
- avere a disposizione un numero minimo di 2 mesi di mobilità per tirocinio, secondo quanto previsto dal Programma Erasmus+ nel proprio ciclo di studio e dunque non aver già utilizzato il numero massimo di 12 mesi di mobilità consentito dal Programma Erasmus+ nel proprio ciclo di studi;
- gli/le studenti/esse che intendono svolgere il tirocinio durante il corso di studio dovranno mantenere lo status di "studente/studentessa" per tutta la durata del tirocinio; il conseguimento del titolo durante il tirocinio comporterà la decadenza dalla borsa di studio e la restituzione delle somme ricevute;
- non essere assegnatari di altri finanziamenti per soggiorni all'estero erogati su fondi dell'Unione Europea che si sovrappongano, anche parzialmente, al periodo di tirocinio Erasmus+ (da dichiarare al momento dell'accettazione della borsa di studio).

L'assenza di qualsiasi dei suddetti requisiti determinerà l'esclusione del/della candidato/a dal prosieguo della selezione. I/le candidati/e sono ammessi alla selezione con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. L'Ateneo della Tuscia può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal presente bando.

ART. 2 PERIODO E DURATA DEL TIROCINIO

Il programma Erasmus+ consente una durata minima di permanenza all'estero di mesi 2 (60 giorni solari completi e consecutivi) e massima di 12 mesi; i contributi dell'Ateneo della Tuscia hanno una durata massima di 3 mesi (90 giorni). **I tirocini potranno essere svolti dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva di selezione e dovranno concludersi entro il termine ultimo del 31 luglio 2026.** L'eventuale periodo di chiusura per ferie dell'organizzazione ospitante non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza.

La somma tra le mensilità Erasmus già effettuate e quelle che si intendono effettuare non può superare i 12 mesi per ciascun corso di studi triennale, magistrale o di terzo ciclo e i 24 mesi per le lauree a ciclo unico.

ART. 3 PAESI DI DESTINAZIONE

La mobilità Erasmus+ for *Traineeship* può essere effettuata presso organismi ed enti ospitanti degli Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Paesi aderenti al Programma (*Programme Countries*) di seguito elencati:

- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
- Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
- Paesi candidati all'adesione: Turchia, l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

ART. 4 SEDI OSPITANTI

Il/la candidato/a dovrà reperire autonomamente un'organizzazione disposta ad ospitarlo come tirocinante e proporre, quindi, di svolgere il tirocinio in un ente con il quale ha preso contatti autonomamente o grazie all'intermediazione di un docente.

L'accettazione, ai fini della candidatura al presente bando, dovrà essere formalizzata tramite una lettera di accettazione redatta secondo il formato allegato (*Letter of acceptance*, cfr. Allegato 2), completa di tutti gli elementi richiesti.

4.1 Eleggibilità delle sedi ospitanti

L'istituzione ospitante presso cui si intende svolgere il tirocinio deve corrispondere alla definizione indicata nella Versione 1 (2025) della "Guida al programma" rilasciata dalla Commissione europea ovvero: "qualsiasi organizzazione pubblica o privata di un paese aderente al programma o di un paese partner attiva nel mercato del lavoro o nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e dell'innovazione".

Istituzioni eleggibili sono pertanto:

- imprese pubbliche o private, di piccole, medie o grandi dimensioni;
- enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale;
- ambasciate o uffici consolari del paese di invio aderente al programma;
- parti sociali o altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le Camere di Commercio, gli ordini di artigiani o professionisti e le associazioni sindacali;
- istituti di ricerca;
- fondazioni;
- scuole/istituti/centri educativi, a qualsiasi livello;
- organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, ONG;
- organismi per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione;
- università o Istituzioni di livello universitario di un Paese aderente al Programma.

Nel caso di tirocinio presso un'istituzione universitaria (es.: laboratori di università, biblioteche universitarie, ecc.) l'attività svolta dovrà essere di formazione professionale e NON di studio (es. è ammissibile un tirocinio presso uffici Erasmus delle Università).

Nel caso di tirocini presso gli istituti italiani di cultura all'estero, le scuole, le Camere di Commercio italiane all'estero, gli studi legali italiani con sede all'estero, le aziende private la cui sede legale sia in Italia, ecc. deve essere garantito il principio di transnazionalità (es.: il/la tirocinante acquisisce un *know-how* diverso da quello che acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese).

Istituzioni NON eleggibili sono:

Le istituzioni UE e altri organismi UE, incluse le Agenzie specializzate (la lista completa è disponibile al link: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_it).

Non sarà possibile in alcun modo modificare l'istituzione ospitante presentata in fase di candidatura e che è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione, ai fini della selezione, salvo che per gravi e comprovati motivi. Sarà comunque a discrezione della Commissione di valutazione decidere in merito alla richiesta di cambio dell'ente.

A insindacabile giudizio dell'Ateneo saranno ammesse solo le organizzazioni ospitanti giudicate idonee in termini di: affidabilità organizzativa, presenza e disponibilità del tutor, adeguatezza delle condizioni logistiche, coerenza delle mansioni previste nell'offerta di tirocinio con gli obiettivi e i valori dell'Unione europea sanciti dal Trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, rispetto dei precetti del *European Quality Framework for Internships*.

Nei casi dubbi spetta, comunque, all'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire la valutazione finale sull'eleggibilità dell'organizzazione e/o impresa.

4.2 Mobilità in più di un Paese

La mobilità in più di un Paese è ammissibile, previa documentata motivazione, solamente nel caso in cui l'organizzazione ospitante che sottoscrive il "*Learning Agreement for Traineeship*" sia responsabile per l'intera durata del tirocinio presso tutte le sedi: ciò implica che ci sia relazione tra le diverse Imprese ospitanti (ad esempio, sede principale e rispettive sedi dislocate).

ART. 5 CONTRIBUTI ECONOMICI

Il contributo per la mobilità è da intendersi come un supporto economico per le maggiori spese legate al soggiorno all'estero: non sono quindi finalizzati a coprire per intero le spese sostenute.

I contributi alla mobilità Erasmus+ for *Traineeship* sono erogati in base all'effettiva durata del tirocinio in giorni, attestati dalla certificazione di frequenza rilasciata dall'ente ospitante (*Traineeship Certificate*). La durata non dovrà essere inferiore a 60 giorni né superiore a 90 giorni.

L'importo del contributo comunitario Erasmus+ varia in base all'appartenenza del Paese di destinazione ad uno dei seguenti gruppi:

- **GRUPPO 1 (costo della vita alto), € 500/mese:** Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia.
- **GRUPPO 2 (costo della vita medio), € 450/mese:** Cipro, Rep. Ceca, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.
- **GRUPPO 3 (costo della vita basso), € 450/mese:** Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, Repubblica della Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria.

In caso di esaurimento dei fondi comunitari o di contemporanea assegnazione di altri finanziamenti comunitari, oppure su richiesta specifica dello/a studente/essa e previa autorizzazione dell'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, è possibile attribuire agli/alle studenti/esse idonei/e, in ordine di graduatoria, lo status di "Erasmus zero-grant" che permette di fruire delle agevolazioni legate alla mobilità, senza percepire il contributo comunitario.

5.1 Studenti/esse con minori opportunità

Per studenti/esse con minori opportunità si intendono i/le partecipanti in una o più delle seguenti condizioni:

- con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie;
- con condizioni socioeconomiche svantaggiate.

Gli/le studenti/esse con minori opportunità ricevono un'integrazione del contributo individuale assegnato per la mobilità fisica Erasmus+ di 250 euro/mese, seguendo l'ordine della graduatoria fino a esaurimento dei fondi.

Gli/le studenti/esse con condizioni socioeconomiche svantaggiate sono individuati/e con Decreto Ministeriale 180/2025, che individua per l'anno accademico 2025/2026 gli/le studenti/esse con condizioni socioeconomiche svantaggiate e collega lo svantaggio economico a un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE e/o ISEEUP) pari o inferiore a € 27.948,60.

I/le candidati/e ricevono un'integrazione di € 250,00 mensili, oltre al contributo individuale assegnato per la mobilità Erasmus+ per *Traineeship*, come da tabella:

Paesi di destinazione	Contributo individuale mensile	Integrazione mensile per minori opportunità	Totale mensile
GRUPPO 1	€ 500	€ 250	€ 750
GRUPPO 2	€ 450	€ 250	€ 700
GRUPPO 3	€ 450	€ 250	€ 700

Per l'individuazione degli/delle studenti/esse aventi diritto al contributo individuale integrativo si prenderanno in considerazione gli ISEE e/o ISEEUP presenti sul portale GOMP entro la data di scadenza del presente bando e relativi all'iscrizione all'a.a. 2025/2026.

Nei casi in cui il dato non sia disponibile alla data di scadenza del bando, il contributo aggiuntivo non potrà essere attribuito.

5.2 Trattamento fiscale del contributo Erasmus+

Ai sensi dell'Art. 1, comma 50, della Legge n. 208 del 28.12.2015, alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell'11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative.

5.3 Integrazione per studenti/esse diversamente abili e/o con esigenze speciali

Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla mobilità, è disponibile un finanziamento speciale per studenti/esse diversamente abili e/o con esigenze speciali stanziato dall'Unione Europea e basato sui costi reali effettivamente sostenuti. Per maggiori informazioni si invita a contattare l'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale.

5.4 Contributo integrativo con fondi MUR

Ai/alle primi/e **30** studenti/esse utilmente collocati/e in graduatoria sarà assegnato un contributo integrativo, finanziato con fondi MUR, pari a **€ 444,16** ciascuno/a.

5.5 Contributo integrativo dell'Università degli Studi della Toscana

È un importo che è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15/07/2025 in base ai fondi disponibili in bilancio.

Sarà erogato agli studenti regolarmente iscritti che:

- presentino condizioni economiche svantaggiate;
- siano in mobilità Erasmus per *Traineeship* per periodi di lunga durata (almeno 2 mesi);
- conseguano, entro la durata normale dei corsi, e durante il periodo di mobilità, almeno 12 CFU.

Il contributo sarà differenziato a scalare in base all'appartenenza a tre fasce di reddito (ISEE e/o ISEEUP) e secondo la tabella di seguito indicata:

Fasce di reddito (ISEE/ ISEEUP) in €	Contributo integrativo mensile in euro per conseguimento di almeno 12 CFU
< = 27.948,60	350
> 27.948,61 < 40.000	250
> = 40.000,01	0

Gli/le studenti/esse con condizioni socioeconomiche svantaggiate sono individuati/e con Decreto Ministeriale 180/2025, che individua per l'anno accademico 2025/2026 gli/le studenti/esse con condizioni socioeconomiche svantaggiate e collega lo svantaggio economico a un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE e/o ISEEUP) pari o inferiore a € 27.948,60.

Per l'individuazione degli/delle studenti/esse aventi diritto al contributo individuale integrativo si prenderanno in considerazione gli ISEE e/o ISEEUP presenti sul portale GOMP entro la data di scadenza del presente bando e relativi all'iscrizione all'a.a. 2025/2026.

Nei casi in cui il dato non sia disponibile alla data di scadenza del bando, il contributo aggiuntivo non potrà essere attribuito.

IMPORTANTE:

- Tutti/e gli/le studenti/esse, dottorandi/e, specializzandi/e che a qualunque titolo siano esonerati/e dal presentare l'ISEE e/o ISEEUP ai fini del pagamento delle tasse, per beneficiare del contributo integrativo M.U.R. dovranno comunque richiedere e caricare sul portale GOMP l'ISEE e/o ISEEUP per il diritto allo studio universitario 2025, entro la data di scadenza del presente bando;
- i contributi integrativi di Ateneo non saranno erogati agli/alle studenti/esse che risultino iscritti/e oltre il primo anno fuori corso (per il conteggio si farà riferimento all'anno d'immatricolazione all'Università degli Studi della Toscana, anche in caso di trasferimento di corso);
- agli/alle studenti/esse che in mobilità non dovessero riuscire ad acquisire entro il 31/07/2026 il riconoscimento in carriera di almeno 12 CFU, verrà chiesta la restituzione dello specifico contributo M.U.R. eventualmente già liquidato e l'annullamento di eventuali integrazioni. Il riconoscimento in carriera dovrà essere completato esclusivamente seguendo le procedure digitalizzate tramite la pagina personale nel sistema GOMP. I limiti di cui sopra non valgono per dottorandi/e e specializzandi/e.

ART. 6 EROGAZIONE DELLA BORSA

Le modalità di erogazione della borsa e le clausole minime definite dalla Commissione Europea per ottenere il contributo sono indicati nell'Accordo Finanziario per la Mobilità Erasmus+ che ogni studente/essa sottoscrive con l'Università della Toscana.

Il versamento dei contributi sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano (o carta prepagata dotata di IBAN) intestato allo studente beneficiario.

La borsa Erasmus+ (contributo dell'Unione Europea ed eventuale contributo integrativo MUR e/o contributo integrativo dell'Università della Toscana) sarà erogata in due soluzioni:

- l'anticipo, pari all'80% dell'ammontare del contributo accordato in base al periodo di soggiorno, verrà erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sopra citato. È necessario, tuttavia, inviare il documento con la data di arrivo presso l'ente ospitante a conferma dell'inizio della mobilità;
- il saldo, pari al 20% dell'ammontare del contributo, viene erogato dopo che l'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale ha ricevuto il certificato di tirocinio (*Traineeship certificate*) rilasciato dall'Ente ospitante. Il saldo della borsa Erasmus+ è inoltre condizionato dall'espletamento online del *Beneficiary Report*, inviato in automatico dal *Beneficiary Module*, il sistema europeo per la gestione dei progetti di Mobilità. In assenza del Rapporto Narrativo il/la partecipante dovrà restituire l'intera borsa.

ART. 7 COMPETENZE LINGUISTICHE

Al momento della presentazione della domanda i/le candidati/e devono essere in possesso della conoscenza della/e lingua/e del Paese di destinazione – o di una lingua che sia accettata dall’ente ospitante come “lingua veicolare” – pari al livello B1 del *Common European Framework* (CEFR).

Gli/le studenti/esse devono dimostrare la competenza linguistica caricando uno dei seguenti documenti, pena l’esclusione dal bando:

- certificazione linguistica interazionale conseguita presso Enti e Istituzioni internazionali (al [seguente link](#) è possibile visionare l’elenco delle certificazioni riconosciute dall’Università della Tuscia);
- attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell’Università della Tuscia in seguito al sostenimento dell’apposito test (qualora si renda necessaria la verifica della propria competenza linguistica, è possibile compilare l’apposito Google Form disponibile al [seguente link](#) oppure contattare il CLA all’indirizzo e-mail cla@unitus.it);
- verbale del superamento dell’esame di lingua previsto nel piano di studio scaricabile dal portale GOMP (la lingua deve coincidere con la lingua ufficiale del Paese di destinazione oppure con la lingua accettata dall’Ente ospitante come “lingua veicolare”). Per i corsi di Laurea Triennale è previsto che l’esame di lingua superato sia di livello B1 mentre per i corsi di Laurea Magistrale e a ciclo unico sia di livello B2;
- per gli/le studenti/esse madrelingua, autocertificazione della conoscenza linguistica (Allegato 3);
- certificato ottenuto al termine dei corsi erogati tramite la Piattaforma OLS (*Online Linguistic Support*);
- certificato ottenuto al termine dei corsi erogati tramite la Piattaforma ILO (*International languages Online*) dell’Università degli Studi della Tuscia.

Si precisa che la documentazione relativa alla conoscenza linguistica non dovrà risalire a data anteriore di **TRE ANNI** rispetto alla data di scadenza del bando.

Le candidature prive dell’upload ovvero con certificazione linguistica diversa da una di quelle sopra elencate o autocertificazione, saranno escluse.

Ai fini della formulazione della graduatoria, come da Allegato 1 “Criteri di valutazione”, in aggiunta a quanto indicato nel calcolo del punteggio di merito, sarà assegnato un ulteriore punteggio relativo alla conoscenza linguistica così come segue:

Livello B2: 1 punto

Livello C1: 3 punti

Livello C2: 5 punti

In caso di presentazione di più di una attestazione per la conoscenza linguistica si prega di unire i file in un unico documento in formato PDF. Qualora il/la candidato/a alleggi più di un certificato per la conoscenza linguistica sarà valutato quello relativo alla lingua meglio conosciuta.

ART. 8 ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Il Programma Erasmus+ prevede che il/la candidato/a selezionato/a si sottoponga ad una verifica online obbligatoria delle proprie competenze linguistiche prima della mobilità, per la lingua di apprendimento identificata come lingua di lavoro con l'organizzazione ospitante nel *Learning Agreement for Traineeship*. Prima del tirocinio, il/la candidato/a riceverà le credenziali per accedere all'OLS, effettuerà un test di ingresso e seguirà il corso di lingua per il suo livello. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, salvo in casi debitamente giustificati. Il test di lingua e il relativo corso verranno assegnati nella prima lingua di lavoro indicata dall'organizzazione ospitante nel *Learning Agreement for Traineeship*, (le lingue disponibili sono: tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, neerlandese, portoghese, bulgaro, ceco, danese, estone, greco, croato, lettone, lituano, ungherese, polacco, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese, svedese, irlandese, maltese). Qualora il/la candidato/a otterrà nel test di ingresso una valutazione compresa tra C1 e C2 nella lingua di lavoro, potrà scegliere di seguire il corso di lingua online in un'altra delle lingue a disposizione. Maggiori informazioni al link: https://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/mobilita/online-language-support/.

ART. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

Gli/le studenti/esse interessati/e dovranno compilare la domanda di candidatura utilizzando il portale studente GOMP al seguente link:

<https://studenti.unitus.it/InternationalMobilityCall?programmaMobilita=87035ee2-cc33-4dbc-8330-b20f6895ce82&mparent=a810c9e6-57a0-4a45-afb9-1303649d6182&msection=GridMenu>

Effettuato l'accesso la maschera del bando è raggiungibile dal percorso: Home > Carriera, Piano di Studi, Esami > Mobilità internazionale > *Traineeship*.

Nella domanda di candidatura devono essere caricati i seguenti documenti:

- **certificato di competenza linguistica** (vedi art. 7);
- **Curriculum Vitae**;
- **Letter of acceptance** (cfr. All. 2) dell'impresa ospitante, redatta utilizzando esclusivamente l'apposito template, compilata in ogni sua parte e firmata dal responsabile legale dell'ente ospitante o dal tutor del tirocinio. È responsabilità dello/a studente/essa verificare che la *Letter of Acceptance* sia stata compilata accuratamente dall'ente ospitante. Nel caso di *Letter of Acceptance* incomplete o redatte con template diversi da quello fornito, la candidatura sarà esclusa.

La *Letter of Acceptance* non può, in alcun modo, essere inviata oltre la data di scadenza del bando. I/le candidati/e che non saranno in possesso della predetta lettera prima della scadenza del bando non saranno ritenuti/e eleggibili.

Si fa presente che:

- nella compilazione della candidatura, sarà necessario indicare il numero di mesi eventualmente già trascorsi all'estero, in mobilità Erasmus;

- eventuali periodi di mobilità Erasmus svolti in modalità virtuale dal paese di residenza abituale a partire dall'a.a. 2020/2021, NON saranno conteggiati ai fini del calcolo delle mensilità massime di mobilità Erasmus per ciclo di studio;
- ciascun candidato/a può presentare UNA SOLA domanda;
- non possono partecipare alla selezione studenti/esse iscritti/e ai Master o ai Corsi singoli;
- non è richiesta la presentazione di alcuna documentazione cartacea.

Il mancato caricamento sul formulario di candidatura di uno dei documenti richiesti (certificato di competenza linguistica, Curriculum Vitae, *Letter of Acceptance* dell'ente ospitante) comporterà l'esclusione dalla selezione.

ART. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIE

I posti disponibili saranno assegnati a seguito di una selezione che avverrà sulla base dei Criteri di Valutazione di cui all'Allegato 1 del Bando.

Ai fini della formulazione della graduatoria, in aggiunta a quanto indicato nel calcolo del punteggio di merito, saranno assegnati ulteriori punteggi così ripartiti:

- 5 punti per gli/le studenti/esse che non hanno già beneficiato di mobilità Erasmus+ durante l'attuale ciclo di studi;
- eventuale punteggio relativo alla competenza linguistica (vedi art. 7);
- punteggio da 0 a 20 punti relativo al progetto di tirocinio descritto nella *Letter of Acceptance* e alla coerenza del tirocinio proposto con il percorso accademico. La Commissione selezionatrice valuterà la coerenza del progetto di tirocinio con il profilo accademico del/della candidato/a. Qualora il/la candidato/a abbia presentato, in fase di candidatura, un tirocinio e relativa *Letter of Acceptance* che proponga attività assolutamente incongruenti con il proprio percorso accademico, questo/a potrà essere escluso/a dalla selezione, a giudizio incontestabile della Commissione. L'eventuale attribuzione di 0 (zero) punti per il progetto di tirocinio da parte della Commissione selezionatrice comporterà l'esclusione dalla selezione.

In caso di parità, sarà data priorità al/alla candidato/a che non abbia già beneficiato di mobilità Erasmus+ con o senza contributi; sarà data infine priorità al/alla candidato/a di età anagrafica minore (L. 16/06/98 n. 191, art. 2).

ART. 11 PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE

La Commissione giudicatrice dell'Università, all'uopo nominata, procederà alla valutazione della documentazione caricata dai/dalle candidati/e e all'integrazione della graduatoria in base ai criteri riportati nell'art. 10 del presente bando.

Per tutte le procedure connesse al bando e per la pubblicazione delle graduatorie si rimanda a quanto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo all'indirizzo: <https://www.unitus.it/internazionale/studiare-all-estero/erasmus/>.

Ai/alle vincitori/trici sarà inviata una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica istituzionale da parte di erasustraineeship@unitus.it compresa di documentazione per l'accettazione della borsa, che dovrà essere compilata, firmata e rinviata allo stesso indirizzo e-mail entro sette giorni. La mancata presentazione – o il superamento dei termini fissati – dell'accettazione comporterà la decadenza dal diritto all'assegnazione della borsa.

In caso di rinuncia, ai candidati idonei successivi in graduatoria sarà data la possibilità di subentrare.

ART. 12 PRIMA DELLA PARTENZA

Il/la beneficiario/a dovrà presentare:

- un documento denominato "*Learning Agreement for Traineeship*" per la stesura del programma di tirocinio, che dovrà essere sottoscritto dal/dalla Coordinatore/trice Erasmus+ di Dipartimento, dall'organizzazione ospitante e dal/dalla beneficiario/a prima della partenza;
- un accordo finanziario, che sarà sottoscritto dal/dalla beneficiario/a e dal Direttore Generale dell'Università degli Studi della Tuscia e che includerà la "Dichiarazione di Qualità" (*Quality Commitment*), che definisce i ruoli e le responsabilità fra le parti coinvolte nel tirocinio Erasmus.

Per tutti gli aspetti didattici della mobilità lo/a studente/essa deve far riferimento ai docenti Coordinatori Erasmus+ di Dipartimento (vedi Allegato 5 del presente bando).

ART. 13 DURANTE LA MOBILITÀ

Entro tre giorni dall'arrivo nell'organizzazione ospitante è richiesto allo/a studente/essa l'invio tramite e-mail del modulo d'arrivo "*Certificate of Arrival*" all'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale.

In caso di variazioni delle attività sottoscritte prima dell'avvio della mobilità è necessario informare l'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, entro un mese dall'arrivo, inviando la sezione "*During the mobility*" del *Learning agreement for Traineeship* debitamente compilata e sottoscritta dall'organizzazione ospitante.

Nel caso in cui si volesse prolungare il periodo di permanenza inizialmente autorizzato mediante l'Accordo finanziario, un mese prima della data di termine assegnata, occorre che lo/la studente/essa invii il modulo di "Richiesta autorizzazione al prolungamento della borsa" compilato e firmato. Si specifica che non sono ammesse interruzioni tra il periodo di *Traineeship* già autorizzato e quello per il quale si richiede il prolungamento.

Il periodo di prolungamento potrà essere finanziato solo in caso di disponibilità di fondi.

ATTENZIONE: durante la mobilità per *Traineeship* non sarà possibile sostenere esami online o in presenza né conseguire il titolo di studio finale presso l'Università degli Studi della Tuscia, pena l'annullamento della mobilità.

ART. 14 AL RIENTRO DALLA MOBILITÀ

Entro i 30 giorni successivi al rientro dalla mobilità, il/la tirocinante dovrà presentare all'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale il *Traineeship certificate* rilasciato dall'ente ospitante (cioè la sezione "*After the*

Mobility" del *Learning Agreement for Traineeship*), ed aver compilato il *Beneficiary Report*, inviato in automatico dal *Beneficiary Module*, il sistema europeo per la gestione dei progetti di Mobilità.

ART. 15 RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

I/le beneficiari/e che interromperanno la loro permanenza prima del periodo minimo senza una valida e comprovata motivazione dovranno restituire l'intero ammontare del contributo ricevuto; solo in caso di interruzione dovuta a gravi motivi o a cause di forza maggiore (una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal/dalla beneficiario/a e non attribuibile a suo errore o negligenza, ad esempio problemi legati ad uno stato di emergenza sanitaria e/o umanitaria, uno sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore, una calamità naturale), adeguatamente documentati, l'Agenzia Erasmus+ si esprimerà sull'eventuale conferma della borsa per i mesi/giorni di tirocinio effettivamente realizzati.

ART. 16 CERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO

I tirocini nell'ambito del progetto "*Erasmus Traineeship*" sono attestati dal *Traineeship certificate*, un documento rilasciato dall'organizzazione ospitante che attesta le date effettive di svolgimento dell'attività di tirocinio e riporta il giudizio sul lavoro svolto nel rispetto di quanto concordato nel "*Learning Agreement for Traineeship*".

Sulla base di tali certificazioni l'Università degli Studi della Tuscia si impegna a riconoscere in carriera l'attività di tirocinio svolta all'estero, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la mobilità Erasmus, e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di appartenenza. L'attribuzione del numero dei CFU per le attività svolte è demandata alle strutture didattiche di appartenenza. Qualora il tirocinio non sia previsto nel piano di studi, questo potrà essere riconosciuto in forma di CFU aggiuntivi. Il periodo di mobilità sarà attestato nel *Diploma Supplement*.

L'Università degli Studi della Tuscia non potrà riconoscere il periodo di formazione effettuato all'estero in presenza di:

- giudizio negativo nel *Traineeship certificate* sull'attività svolta;
- inadempienza da parte del/della tirocinante nelle procedure di presentazione della documentazione obbligatoria per la mobilità;
- comportamenti scorretti del/della tirocinante nei confronti dell'organizzazione ospitante e da questa attestati formalmente;
- interruzione dell'attività di tirocinio e della mobilità prima del periodo minimo senza una valida e comprovata motivazione.

Nei casi suindicati sarà richiesta la restituzione totale della borsa percepita dal beneficiario.

Gli assegnatari di borsa, prima della partenza, sono tenuti a reperire informazioni sul riconoscimento dei CFU presso il/la Coordinatore/trice Erasmus+ di Dipartimento.

L'Università degli Studi della Tuscia premia gli/le studenti/esse che hanno partecipato al programma di Mobilità Erasmus+ aumentando di 1 punto il punteggio assegnato in sede di laurea.

ART. 17 RINUNCIA AL CONTRIBUTO

L'accettazione del tirocinio Erasmus+ è un serio impegno assunto dal/dalla candidato/a. Eventuali rinunce avvenute prima o durante la mobilità dovranno essere comunicate per iscritto e debitamente giustificate per casi gravi e comprovati di forza maggiore, all'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale all'indirizzo erasmustraineeship@unitus.it e all'organizzazione ospitante. Il periodo minimo di tirocinio presso l'organizzazione ospitante, necessario per il riconoscimento della mobilità e per poter fruire di un contributo Erasmus, è di 60 giorni, salvo diverse disposizioni emanate dall'Agenzia Nazionale Indire. L'interruzione della mobilità prima di tale periodo comporterà la restituzione dell'importo ricevuto secondo le disposizioni dell'Agenzia Nazionale Indire, salvo comprovati casi di forza maggiore.

ART. 18 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

In caso di rinuncia da parte degli/delle assegnatari/e di borsa si procederà allo scorrimento della graduatoria dei/delle partecipanti idonei/e, subentrerà il/la candidato/a idoneo/a collocato nella posizione immediatamente successiva a quella del/della rinunciataria/a nella graduatoria finale. Le graduatorie potranno scorrere anche in caso si rendessero disponibili finanziamenti aggiuntivi. In caso di esaurimento delle graduatorie a fronte della disponibilità residua di contributi, potranno essere riaperti i termini per la presentazione delle candidature.

Dell'avvenuto scorrimento verrà data comunicazione ai/alle candidati/e interessati/e via e-mail. Resta inteso che, in caso di scorrimento della graduatoria, la borsa di mobilità sarà assegnata previa accettazione da parte dello studente e previa conferma scritta da parte dell'organizzazione ospitante della disponibilità a differire, ove necessario, la data prevista di inizio del tirocinio e la durata dello stesso.

ART. 19 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E INFORTUNI

La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell'Università.

L'Università, in occasione di attività svolte fuori l'Ateneo e limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle stesse, ha contratto le seguenti polizze:

- Compagnia AXA – POLIZZA INFORTUNI AZIENDE e COLLETTIVITÀ n. 40773461
Durata: 30/11/2024 – 30/11/2027
- Compagnia UNIPOLSAI – Responsabilità civile rischi diversi Unitus – Polizza n. 65.185314010
Durata: 30/11/2024 – 30/11/2027

In caso di problemi legati ad infortunio o altro con prognosi superiore a 3 giorni occorso presso le sedi estere ospitanti, lo studente dovrà immediatamente contattare l'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale inviando una e-mail a erasmustraineeship@unitus.it.

ART. 20 ASSICURAZIONE SANITARIA

Ogni beneficiario dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria: se il candidato è in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) ha automaticamente diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi aderenti all'U.E. (per informazioni collegarsi ai seguenti siti: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it;www.sistemats.it>). Tuttavia, la copertura della

Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In tali casi un'assicurazione aggiuntiva privata potrebbe essere utile.

ART. 21 INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE

Lo/la studente/essa dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano:

- l'ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche in Italia;
- l'assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria Asl o alle rappresentanze diplomatiche.

La legislazione e la normativa che regolano l'ingresso degli studenti non comunitari nei Paesi partecipanti al Programma sono legate alla nazionalità degli/delle studenti/esse: è in carico agli studenti informarsi con il necessario anticipo e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione.

ART. 22 HELPDESK E CONTATTI

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale – Via S. Maria in Gradi, n. 4, 01100 Viterbo

Dott.ssa Melissa Elefante, tel.: 0761 357992, e-mail: erasmustraineeship@unitus.it

Orario di ricevimento: lunedì – martedì – giovedì – dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

ART. 23 GIORNATA DI ORIENTAMENTO

Al fine di agevolare lo svolgimento della mobilità, l'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale organizzerà un incontro online di orientamento con i/le vincitori/trici per spiegare le procedure necessarie alla mobilità, cui i/le candidati/e sono vivamente invitati/e a partecipare. La convocazione avverrà tramite e-mail.

ART. 24 CONTROLLI

In base all'art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l'Università degli Studi della Tuscia procede ad effettuare controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni. La mancata veridicità delle informazioni dichiarate o autocertificate, costituisce motivo di esclusione/decadenza, fatte salve le altre conseguenze previste dalla legge.

ART. 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Tuscia. Ai sensi del regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati" il Responsabile del trattamento dei dati è l'Università degli Studi della Tuscia; l'incaricato alla raccolta e al trattamento è l'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale. I dati dei/delle candidati/e saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione della selezione.

ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza dell'Università degli Studi della Tuscia è il dott. Carlo Contardo, Responsabile dell'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, Via S. Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo, indirizzo e-mail: carlocontardo@unitus.it.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le attività ed i relativi finanziamenti previsti dal presente bando sono regolate dalla convenzione n. 2024-1-IT02-KA131-HED-000196723 per la mobilità Erasmus+ a.a. 2025/2026 stipulata tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e l'Università degli Studi della Tuscia.

Eventuali successive disposizioni ufficiali dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che siano difformi a quanto contenuto nel presente bando, prevalgono sulle norme del bando stesso.

Il Bando Erasmus+ per borse di mobilità per soggiorni di tirocinio all'estero a.a. 2025/2026 prevede la mobilità di studenti in organizzazioni ospitanti della Comunità Europea ed è stato realizzato con il sostegno della Commissione Europea. Tuttavia, il contenuto del presente bando non rispecchia, necessariamente, la posizione della Commissione Europea o dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, e non le rende in alcun modo responsabili.

ART. 28 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

In caso di divergenze interpretative tra la versione inglese e quella italiana del presente bando, il testo in lingua italiana deve ritenersi definitivo.

Viterbo,

LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Laureti